



# COMUNE DI BIANCAVILLA

## PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 20011 del 8 ottobre 2013

Oggetto: D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218 – disposizioni integrative e correttive al “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” approvato con D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 – indicazioni interpretative.

Ai Responsabili delle Aree di P.O.  
All'Ufficio Contratti  
Sede

E p.c. al sig. Sindaco  
Sede

Il D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218 che introduce alcune disposizioni integrative e correttive al D.L.vo n. 159/2011, c.d. "Codice Antimafia" ha **anticipato al 13 febbraio 2013 l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II, relativo alla documentazione antimafia.**

L'obbligo di acquisire la documentazione antimafia è prescritto dall'art. 83 del “Codice Antimafia” che individua i soggetti tenuti alla relativa acquisizione, i casi e le esclusioni.

Il successivo art. 84 definisce la documentazione antimafia che è costituita dalla:

- ✓ comunicazione antimafia, che consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo codice [*ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione*] e che è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede;
- ✓ informazione antimafia, che consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al citato articolo 67, nonché, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate [*ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa*] e che è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno la residenza gli altri soggetti enumerati all'art. 90 co. 1;

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione e l'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.

I soggetti da sottoporre a verifica antimafia sono enumerati all'art. 85 del "Codice".

Per il rilascio della documentazione antimafia, il Codice prefigura un sistema imperniato sulla *Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia* che, in assenza di controindicazioni, rilascia in tempo reale il provvedimento all'Amministrazione richiedente. Questa nuova modalità di rilascio ha comportato l'eliminazione della possibilità di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerali, muniti dell'apposita dicitura.

L'art. 99, comma 2-bis del Codice precisa che, fino all'attivazione di questo nuovo sistema informativo [e, di fatto fin dal 13 febbraio scorso], la documentazione antimafia è rilasciata unicamente dalle Prefetture (artt. 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice) che, attraverso il Ced Interforze e gli altri collegamenti telematici, verificheranno la sussistenza o meno delle situazioni controindicate prescritte dalle pertinenti disposizioni del Codice stesso e rilasceranno la documentazione richiesta secondo i tempi del procedimento stabiliti dall'art. 88 e 92 del "Codice" definiti in quarantacinque giorni dalla richiesta che, previa comunicazione della particolare complessità degli accertamenti, può essere rinviata per ulteriori trenta giorni. Il Decreto correttivo 218/2012 prevede in capo alle Prefetture la necessità di svolgere sempre questa fase di accertamento nei confronti dei soggetti "non censiti", cioè dei soggetti che non risultano essere mai stati sottoposti ad un preventivo screening antimafia.

La fase di transizione comporta che la documentazione antimafia sia rilasciata sulla base delle risultanze in atti (informatici o cartacei); ciò non esonera le Prefetture dall'avviare iniziative volte a tenere costantemente aggiornate tali risultanze. Difatti, l'art. 92, co. 4, del Codice, nel prevedere la possibilità di adottare provvedimenti interdittivi sulla base di elementi acquisiti successivamente al rilascio della documentazione antimafia liberatoria, prefigura un sistema nel quale l'accertamento antimafia assume un carattere dinamico, non necessariamente vincolato all'attivazione del procedimento amministrativo.

Il Ministero dell'Interno, con circolare 11001/119/20(6) dell'8 febbraio 2012, ha considerato *"valida la ricostruzione della giurisprudenza amministrativa secondo la quale il termine per il rilascio delle informazioni antimafia deve considerarsi come ordinatorio. Questo perché lo stesso Codice mantiene ferma la disposizione per effetto della quale, decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta del provvedimento (quindici nei casi di urgenza), le Amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla stipula del contratto o alla concessione del provvedimento richiesto (art. 92, comma 3, del Codice)"*.

La medesima circolare si sofferma sulla intervenuta soppressione delle cd. "informazioni atipiche" e sul potere di segnalazione ex art. 1-septies del D.L. 926/82. Per effetto delle citate disposizioni era possibile, per le Prefetture, *"concludere il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia con un provvedimento che, mentre attestava l'assenza di accertate ostatività, segnalava le evenienze dubbie riscontrate all'Amministrazione interessata, onde consentirle di valutare l'incidenza circa l'opportunità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o amministrativo"*.

Il Codice comporta, oggi, che il procedimento dovrà sempre necessariamente concludersi con l'emissione di una informazione antimafia di tenore liberatorio ovvero interdittivo; permanendo nell'ordinamento l'art. 1-septies del d.l. 629/82 la Prefettura mantiene comunque la possibilità *"di comunicare alle Amministrazioni competenti eventuali situazioni suscettibili di rilievo ai fini del mantenimento dei requisiti morali richiesti per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o altri analoghi provvedimenti di natura ampliativa, nella declinazione assunta da tale categoria nel tempo"*.

Il Segretario Generale  
Dott. Antonio M. Caputo

